



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91067180074

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

AMIS DE LA VIA FRANCIGENA - ONLUS

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA XAVIER DE MAISTRE 19

C.A.P.

11100

COMUNE

AOSTA

PROV.

AO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VTTMRA52E13A326P

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VIETTI MARIO

DATA 10/11/2022

IL FUNZIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT AOSTA
L'ADDETTO
Massimo IBBA

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT AOSTA

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO ADEGUAMENETO AL TERZO SETTORE

Classificazione: 02 - Assistere i contribuenti e fornire altri servizi

Mittente: AMIS DE LA VIA FRANCIGENA - ODV

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0054094

Data: 10/11/2022 12:10:52

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Massimo BSA

**Statuto della Associazione di volontariato
"Amis de la Via Francigena" – ODV**

esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi dell'art. 82, d.lgs. 117/2017 e dell'art. 26, d.lgs. 105/2018

Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1 È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata "Amis de la Via Francigena" - ODV, che assume la forma giuridica di associazione. Essa è disciplinata da presente Statuto e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modificazioni ed integrazioni. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza necessità di modifica al presente Statuto.
- 1.2 L'organizzazione ha sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
- 1.3 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

- 2.1 L'organizzazione di volontariato opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di:
 - a) stimolare e sostenere l'interesse e la passione per la Via Francigena come fatto storico, culturale e religioso nella Valle d'Aosta;
 - b) valorizzare i territori interessati dal percorso della Via Francigena con le relative varianti, mediante la collaborazione in tal senso con tutti gli Enti Pubblici per il miglioramento della fruibilità del percorso e dell'ambiente circostante.
- 2.2 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'organizzazione intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
 - a) avviare e mantenere i collegamenti con altre analoghe organizzazioni interessate alla Via Francigena - sia in Italia che all'estero - e collaborare con esse mediante attività di scambio, gemellaggi e programmi comuni volti ad unire il tratto valdostano della Via Francigena con le altre realtà italiane ed europee;
 - b) sensibilizzare la popolazione, ed in particolare gli abitanti dei Comuni attraversati dalla Via Francigena e dalle sue varianti, alla tematica della Via Francigena con lo scopo di migliorare i rapporti di accoglienza e di collaborazione con i pellegrini, valorizzando l'ambiente, le tradizioni e i prodotti locali;
 - c) curare i rapporti con la Diocesi di Aosta con l'obiettivo di valorizzare i tesori artistici, architettonici e culturali racchiusi nelle varie chiese e cappelle sparse lungo il percorso, dando il dovuto rilievo all'aspetto religioso del pellegrinaggio devozionale, una delle motivazioni basilari della Via Francigena;
 - d) curare i rapporti con tutti gli Enti Pubblici statali e regionali e con i Comuni interessati dal percorso della Via Francigena e da tutte le sue varianti anche mediante la collaborazione con essi per quanto attiene alla verifica della segnaletica e alla pulizia del percorso;

Amis de la Via

- e) sensibilizzare la popolazione alla tutela delle ricchezze naturali ed ambientali presenti sul percorso della Via Francigena;
- f) promuovere la diffusione di informazioni per l'ospitalità dei pellegrini di passaggio;
- g) promuovere la ricerca scientifica sulla cultura del pellegrinaggio, con particolare riferimento alla Via Francigena in Valle d'Aosta;
- h) curare il collegamento con altre vie di pellegrinaggio, in particolare con il Cammino di Santiago di Compostela;
- i) divulgare la conoscenza della Via Francigena nei confronti degli allievi delle Istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi;
- j) promuovere ed organizzare – anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati - iniziative e manifestazioni di carattere culturale, turistico, enogastronomico aventi la finalità di diffondere la conoscenza della Via Francigena;
- k) promuovere attività e programmi educativi, culturali e ricreativi a favore di soggetti svantaggiati o disabili;
- l) promuovere attività associative quali l'organizzazione di trekking per i soci, con lo scopo di incentivare lo spirito di associazione e le conoscenze dei soci, così come altre attività ricreative con la finalità di far conoscere l'organizzazione ed incentivarvi l'adesione;
- m) promuovere l'apertura di ostelli per l'accoglienza dei pellegrini e collaborare alla loro gestione, senza finalità di lucro e in sinergia con enti pubblici e privati.

2.4 L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Art. 3 (Soci)

- 3.1 Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano la loro attività gratuitamente. I soci sono distinti in categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto ad un altro:
- a) soci fondatori;
 - b) soci ordinari;
 - c) soci onorari.

I soci hanno uguali diritti e uguali doveri qualunque sia la categoria di appartenenza.

3.2 I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto lo Statuto all'atto della costituzione dell'organizzazione.

3.3 I soci Ordinari sono tutti coloro che prestano la loro opera nell'ambito dell'organizzazione.

3.4 I soci Onorari sono tutti coloro che, con la loro collaborazione ed attività, hanno contribuito per la realizzazione dei fini dell'organizzazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

3.5 La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nei libri sociali. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea la quale delibera entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Mario Per

- 3.6 La qualifica di socio si perde per :
- a) dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento; tale recesso avrà decorrenza dalla prima presa d'atto del Consiglio direttivo;
 - b) mancato pagamento della quota sociale;
 - c) decesso;
 - d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 3.7 I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

- 4.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.
- 4.2 I soci hanno il diritto di:
- a) intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto;
 - b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
 - c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
 - d) controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;
 - e) consultare i libri sociali, inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
 - f) dimettersi.
- 4.3 I soci hanno il dovere di:
- a) osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - b) versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea; le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
 - c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Art. 5 (Volontariato e rapporti economici)

- 5.1 L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 5.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 5.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 5.4 L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 6 (Organi sociali)

Marietta

- 6.1 Sono organi sociali:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Collegio dei probiviri.

- 6.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art. 5.

Art. 7 (Assemblea dei soci)

- 7.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, se l'organizzazione ha meno di 500 soci, e di cinque soci, se l'organizzazione ne ha più di 500.
- 7.2 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
- 7.3 L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
- 7.4 Ferme le limitazioni previste per la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, a norma dell'art. 21 del Codice Civile.
- 7.5 Ferme le limitazioni previste per la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento, con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 7.6 Le decisioni e le votazioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20 (venti) per cento dei soci con diritto di voto e l'Assemblea lo ritiene necessario.
- 7.7 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano, a norma dell'art. 21 del Codice Civile.
- 7.8 L'assemblea ordinaria:
- a) approva il programma delle attività e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - b) approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - c) elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - d) approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore e al relativo decreto ministeriale;

Mario Ven

- e) individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sull'esclusione dei soci;
 - h) ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo;
 - i) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) se necessario, elegge il Collegio dei probiviri;
 - l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - m) approva, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
- 7.9 L'assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.
- 7.10 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

- 8.1 Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, con preferenza per quanti abbiano già maturato una significativa esperienza di pellegrinaggio ovvero un particolare e documentato impegno – privato o pubblico - sul tema della Via Francigena.
- 8.2 Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
- 8.3 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
- 8.4 Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Chi ha ricoperto cariche nel Consiglio direttivo per 2 (due) mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, eleggibile all'interno del Consiglio direttivo per il successivo mandato.
- 8.5 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.
- 8.6 Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 8.7 Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati ratificandolo nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Novi Var

- 8.8 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
- 8.9 Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste dall'art. 5.
- 8.10 Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
- 8.11 Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - c) redige e presenta all'Assemblea il programma di esercizio dell'anno precedente, comprensivo della relazione di missione;
 - d) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - e) elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - f) nomina al suo interno il Segretario, con funzioni anche di tesoriere;
 - g) accoglie o respinge, con motivazione, le domande degli aspiranti soci;
 - h) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
- 8.12 I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, regolarmente sottoscritti, sono conservati agli atti.

Art. 9 (Presidente e Vicepresidente)

- 9.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) revoca decisa dall'Assemblea dei soci.
- 9.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
- 9.3 Compete al Presidente:
- a) presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - b) sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dai soci;
 - c) nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
- 9.4 In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 (Segretario e Tesoriere)

- 10.1 Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere svolge attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. È nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
- 10.2 Compete ad esso:

Muro Veri

- a) redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- b) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- c) amministrare i fondi: esso è responsabile della loro corretta gestione;
- d) curare la corretta tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11 (Collegio dei probiviri)

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea può istituire un Collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 11.2 Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Esso dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o del socio interessato alla vertenza. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Collegio delibera secondo equità.

Art. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

- 12.1 Il patrimonio è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 12.2 L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - a) quote associative e contributi ordinari dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - e) proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - f) fondi pervenuti da raccolte ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - g) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 13 (Bilancio)

- 13.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2 Per ogni esercizio dovranno essere redatti a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- 13.3 Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
- 13.4 Il bilancio di esercizio contiene tutte le entrate incassate e le spese liquidate relative all'esercizio annuale trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Mono Vey

- 13.5 I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
- 13.6 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 13.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Libri sociali)

- 14.1 È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

- 15.1 L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 15.2 In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ai relativi decreti attuativi.

Reregistrato ad AOSTA il 10 NOV 2022 al n° 1061

serie III Esatti Euro /

(€ /)



Mario Vetr

3 1061 10/11/2022

0,00 T4D22L001061000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D